

“AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”

FIRENZE 1 Dicembre 2008

**“LO STUDIO LEGALE ED IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”**

Il Concetto di 'Dato Personale'

Avv. Felix Hofer



Il concetto di 'Dato Personale' è definito come:

- ➔ **Informazione su “persona fisica identificata o identificabile” (*direttamente/indirettamente*) tramite numero di identificazione o elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale (Dir. n. 95/46/CE)**
- ➔ **Norme di trasposizione italiane precisano: “... *relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione ...*” (oggi: D.Lgs. 30-06-2003, n. 196)**
- ➔ **Integrazione ammessa, ma seguita solo da Austria, Lussemburgo e Italia**

La Direttiva n. 2002/58/CE (anch'essa recepita dall'Italia ed inserita nel Codice)

- ➔ ha aggiunto di una serie di definizioni “tecniche” e con principi inerenti alla tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche (anche per soggetti portatori di legittimi interessi che sono ‘persone giuridiche’) rispetto a:
 - ➔ "dati relativi al traffico",
 - ➔ "dati relativi all'ubicazione"

Quindi un concetto (apparentemente) semplice e banale

L'esempio più scontato:

“Nome e Cognome“ di una persona,

➔ **MA** la rilevanza del contesto:

- ***Giovanni Rossi*** (a Milano),
- ***Luigi Bianchi*** (a Roma),
- ***Carlo Esposito*** (a Napoli),

● **PERO':**

- **Felix Hofer** (a Firenze)

Gruppo di Lavoro ex Art. 29 per la Protezione dei Dati Personali

Ha individuato quattro elementi caratterizzanti per la definizione di ‘dato personale’:

- ⇒ (1) “qualsiasi informazione”**
- ⇒ (2) “concernente”**
- ⇒ (3) “persona fisica”**
- ⇒ (4) “identificata o identificabile”**

“concernente” (n. 2)

- **Elemento di relazione/collegamento**



“persona fisica” (n. 3)

Individuazione dell'ambito di riferimento

E' un problema che si pone soltanto con riguardo alle

'persone vive'?

O la questione si presenta invece in termini assai più complessi?

Cos'altro potremmo dover tenere presente?

“persona fisica” (n. 3) *Individuazione dell'ambito di riferimento*

Si pensi, a fattispecie quali:

- indagini su esistenza fisica persona vivente a partire dai dati di un defunto



“persona fisica” (n. 3) *Individuazione dell'ambito di riferimento*

Si pensi, a fattispecie quali:

- possibili riflessi dello stato di salute del defunto su discendenti vivi (es. malattie genetiche



“persona fisica” (n. 3)

Individuazione dell'ambito di riferimento


Si pensi, a fattispecie quali:

- norme specifiche (deontologiche o finalizzate alla dignità di una persona) estensive di durata della protezione**

“persona fisica” (n. 3) *Individuazione dell'ambito di riferimento*

Si pensi, a fattispecie quali:

- ‘nascituri’ (ai quali vari ordinamenti accordano 'soggettività giuridica') con relativo problema di estensione temporale (es. periodo di gravidanza? Quid per gli embrioni congelati?)



“identificata o identificabile” (n. 4)

Ancora, la rilevanza del contesto:



C'è una risposta alla domanda iniziale?

Tribunale di Salerno - Terza Sezione Civile
(in composizione monocratica)
sentenza 27-07-2007

- ➔ Non si discosta da definizione normativa (ex art. 14/2/c Legge n. 675-1996)
- ➔ Ritiene, quindi, che: *“il concetto di dato personale viene fatto coincidere dal legislatore con qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”*.

**Allora, c'è una risposta
alla domanda iniziale?**

Forse

quella proposta dallo studio di un'università inglese (2004, Università di Sheffield) che qualifica come

'dato personale'

“ogni informazione che si riferisca alla dignità di un soggetto la cui eventuale lesione venga ad incidere negativamente su diritti e libertà fondamentali della persona”.